

## **Circolare del Ministero dell'Interno del 20 gennaio 1989 n° 1**

**Oggetto: Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 75: Chiarimento - Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185).**

A ulteriore chiarimento di quanto contenuto nel punto 8 della circolare del Ministero dell'interno n. 36 dell'11 dicembre 1985, si precisa che non sono soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco gli istituti, i gabinetti medici, i reparti ed ambulatori in genere ove si impieghino anche saltuariamente, a scopo terapeutico, sostanze radioattive naturali o artificiali, apparecchi contenenti dette sostanze, apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti e, a scopo diagnostico, sostanze radioattive naturali o artificiali autorizzati dal Medico provinciale a norma dell'art. 96 D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.